COMMISSIONE VI

FINANZE

119.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **NEIDE MARIA UMIDI SALA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):

Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari (5711);

Cipriani e Tamino: Esenzione dal reddito imponibile dell'indennità di trasferta percepite per le trasferte entro il territorio comunale (2929);

Piro ed altri: Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari (3909) 3

Umidi Sala Neide Maria, *Presidente* 3

D'Amato Carlo (gruppo PSI), *Relatore* 3

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 4

Votazione nominale:

Umidi Sala Neide Maria, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,40.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precendente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari (5711); e delle proposte di legge Cipriani e Tamino: Esenzione dal reddito imponibile dell'indennità di trasferta percepite per le trasferte entro il territorio comunale (2929); Piro ed altri: Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari (3909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cipriani e Tamino: « Esenzione dal reddito imponibile dell'indennità di trasferta percepite per le trasferte entro il territorio comunale »; Piro, Colucci, Cardetti, Buffoni, Mastrantuono e Breda: « Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Avverto che la XI Commissione lavoro ha espresso il suo nulla osta al provvedimento, che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che la V Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole condizionato alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3.

L'onorevole D'Amato ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO D'AMATO, *Relatore*. Signor presidente, come lei ha già ricordato, la V Commissione bilancio ha condizionato il suo parere favorevole alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 ed in questo senso ho già predisposto un emendamento che sottoporrò all'attenzione della Commissione e che recepisce tale condizione.

Raccomando quindi l'approvazione del provvedimento all'ordine del giorno, nel testo del disegno di legge n. 5711 già adottato come testo-base in sede referente nella seduta del 14 gennaio 1992.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 5711 adottato come testo-base durante i lavori in sede referente.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte

eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne le indennità percepite dagli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, e ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e tranne i rimborsi di sepse di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito ».

(È approvato).

ART. 2.

1. La misura della tassa, prevista dall'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 407, che gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato per gli atti e le commissioni da loro compiuti, è raddoppiata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 1, valutata in lire 9,4 miliardi per l'anno 1991, in 9,5 miliardi per l'anno 1992 e in 9,6 miliardi per l'anno 1993, si provvede: quanto a lire 5,5 miliardi per il 1991 ed il 1992 e 5,6 miliardi per il 1933, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2; quanto a lire 3,9 miliardi per il 1991 e 4 miliardi per il 1992 ed il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della Giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 1, valutate in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1992 si provvede, nel triennio 1992-1994, quanto a lire 5,6 miliardi mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 e quanto a lire 4,4 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

3. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul provvedimento di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari » (5711):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(*La Commissione approva*).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 2929 e 3909.

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Borgoglio, Bruzzani, Ciampaglia, Colucci Francesco, D'Amato, Dell'Unto, Farace, Ferrari, Gei, Grillo Luigi, Lavorato, Maccheroni, Orciari, Pascolat, Patria, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Russo Giuseppe, Serra, Umidi Sala e Usellini.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 24 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO